



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativo al “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura”, come modificato dall'articolo 1, comma 864 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare il comma 8 del citato articolo 15, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1-*quater* del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 il quale prevede che “*Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede (...) all'istituzione di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita a decorrere dall'anno 2026 presso il Dipartimento del tesoro la Segreteria antiusura con funzioni di segreteria della commissione e sono determinati gli emolumenti da attribuire ai componenti della commissione a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite complessivo di 20.000 euro annui, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e con limite pro capite annuo lordo di euro 2.000. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente*”;

VISTO in particolare il comma 10-*bis* del citato articolo 15 che rimette al Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione, con decreto di natura non regolamentare, di disposizioni attuative del medesimo articolo 15;

VISTO il comma 865 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, come integrato dall'art. 10, comma 1-*quinq*ues del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025 n. 118, il quale prevede,



tra l'altro, che *“Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al sopra richiamato articolo 15, comma 10-*bis*, della legge n. 108 del 1996, adottato in data 27 febbraio 2026 recante disposizioni attuative del citato articolo, pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2024 recante *“Modifiche al decreto ministeriale 30 settembre 2021 concernente l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze”*;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da ultimo in data 7 luglio 2022, 25 giugno 2025, 5 agosto 2025 e 27 ottobre 2025 con cui sono stati nominati in seno alla Commissione di cui all'art. 15, comma 8 della legge 7 marzo 1996, n. 108, i componenti effettivi e supplenti in rappresentanza delle Amministrazioni indicate dalla legge;

D E C R E T A

Art. 1

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 15, comma 8 della legge 7 marzo 1996 n. 108, la Segreteria antiusura presso l'Ufficio competente del Dipartimento del tesoro, al quale sono attribuite le competenze relative al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge n. 108 del 1996, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e che opera a supporto della Commissione di cui al medesimo articolo 15, comma 8, assicurando, altresì, ogni altro adempimento istruttorio e/o strumentale all'operatività di suddetto Fondo. La Segreteria opera con le risorse umane e strumentali assegnate al predetto Ufficio, individuate dal dirigente *pro tempore*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

1. A decorrere dall'anno 2026, per ogni seduta della Commissione di cui all'articolo 15, comma 8 della legge 7 marzo 1996 n. 108 è corrisposto, ai componenti che vi prendono parte, un gettone di presenza pari a 200 euro lordi, entro i limiti di importo complessivo annuo e di importo pro-capite annuo previsti dalla legge. Ai sensi del medesimo articolo 15, comma 8, la spesa è prevista a valere sulle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.



2. Il gettone di presenza di cui al comma 1 spetta al componente effettivo o, solo in caso di sua assenza, al componente supplente che partecipa alla riunione. Il gettone di presenza viene corrisposto anche in caso di partecipazione alla riunione attraverso videoconferenza o in modalità ibrida, ove tale modalità sia stata prevista nella convocazione.
3. Della composizione della Commissione e dei relativi aggiornamenti è data evidenza sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, a cura della Segreteria antiusura di cui all'articolo 1.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma,

Il Ministro

